

Francesco Castagnino

## Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis

1. Tra I e II secolo d.C., in seguito al diffondersi della *civitas* fra le *élites* locali del mondo romano, emersero alcune controverse questioni concernenti la disciplina del matrimonio e delle successioni. In effetti l'ampliarsi dei quadri della *civitas* anche alle famiglie delle aristocrazie provinciali pose il potere imperiale innanzi a problemi un tempo sconosciuti alle province ellenofone. Cosa ne sarebbe stato d'un cittadino d'una qualsiasi comunità greca, che, acquistata la cittadinanza, avesse voluto unirsi in matrimonio con una concittadina rimasta *peregrina*, o avesse voluto lasciare, in eredità, il proprio patrimonio a parenti (a volte i suoi stessi figli) non integrati nella *civitas*?

Diversamente dalle regioni occidentali (ove si era diffuso il *ius Latii*, che garantiva ai nuovi *cives* il *conubium* con i *municipes Latini*), nelle province orientali non era stata prevista fra neo-romani e loro concittadini rimasti *peregrini* una disciplina matrimoniale comune conforme al *ius*. Di conseguenza, i figli di queste unioni sarebbero nati illegittimi.

Un senatoconsulto adrianeo, riformulando in parte i contenuti della *lex Minicia*, definì la loro condizione. Si stabilì, infatti, che chi nascesse dall'unione fra uno straniero e una cittadina romana fosse considerato «figlio legittimo del padre» (*iustus patris filius*)<sup>1</sup>. Se, però, a esser cittadino romano era l'uomo, la situazione, per certi versi, appariva ancor più complessa. Ogni matrimonio d'un nuovo *civis* con una concittadina locale avrebbe violato una regola fondamentale del diritto romano, e i figli nati da tale unione sarebbero risultati illegittimi (*spurii* / *vulgo concepti*), nonché *peregrini*. Questi fanciulli non avrebbero potuto essere neppure adottati, perché a un romano era interdetto prender per figlio un non romano, né avrebbero potuto essere onorati con un legato (o, dopo Vespasiano<sup>2</sup>, anche con un fedecommesso), perché un cittadino poteva disporre solo in favore d'un concittadino. Che questa situazione producesse, nelle province ellenofone, conseguenze sociali a dir poco drammatiche s'evince anche da un provvedimento d'Antonino Pio<sup>3</sup>: l'imperatore, che intendeva addolci-

---

<sup>1</sup>) Gai., *inst.* 1.77. In tal modo, il *princeps* attenuò lo spirito punitivo della *Lex Minicia*, che aveva colpito le unioni fra *cives* e stranieri, attribuendo ai loro figli la cittadinanza del genitore straniero. Sul punto si vedano V. MAROTTA, *I diritti degli stranieri*, in «Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione» – cur. A. GIARDINA e F. PESANDO –, Milano, 2012, p. 202 e, soprattutto, F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, p. 215.

<sup>2</sup>) In ogni caso prima d'Adriano: cfr. Gai., *inst.* 2.285, e *Gnomon Idiologi* 18.

<sup>3</sup>) Pausan., *perieg.* 8.43.5 5: ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπελίπετο οὗτος καὶ ἄλλο τοιόνδε ἐς μῆμην. Ὅσοις τῶν ὑπηκόων πολίταις ὑπῆρχεν εἶναι Ῥωμαίων, οἱ δὲ παῖδες ἐτέλουν σφίσις ἐς τὸ Ἑλληνικόν, τούτοις ἐλείπετο ἢ κατανεῖμαι τὰ χρήματα ἐς οὐ προσήκοντας ἢ ἐπαυξῆσαι τὸν βασιλέως πλοῦτον κατὰ νόμον δὴ τινα Ἄντωνίνος δὲ ἐφήκε καὶ τούτοις διδόναι σφῶς παισὶ τὸν κλῆρον, (ὁ) προτιμήσας φανῆναι φιλόφρωνος ἢ ὠφέλιμος ἐς χρήματα φυλάξαι νόμον. Τοῦτον Εὐσεβῆ τὸν βασιλέα ἐκάλεσαν οἱ Ῥωμαῖοι, διότι τῆ ἐς τὸ θεῖον τιμῆ μάλιστα ἐφαίνετο χρώμενος («Ma questo imperatore lasciò anche un altro provvedimento degno di ricordo. Secondo una regola del diritto, coloro che, fra i sudditi dei romani, avevano ottenuto la cittadinanza romana, mentre i loro figli continuavano ad appartenere alla Grecità [τὸ Ἑλληνικόν], non potevano fare altro che assegnare i loro beni a estranei oppure incrementare le ricchezze dell'imperatore. Antonino permise anche a costoro di lasciare la loro eredità ai figli, preferendo mostrarsi benevolo nei confronti degli altri piuttosto che conservare una regola del diritto utile alle sue sostanze. Questo imperatore fu chiamato Pio dai Romani perché si dimostrò particolarmente zelante nell'onorare la divinità»).

re la condizione dei figli rimasti *peregrini* mentre i loro padri erano divenuti cittadini romani, aveva assunto le proprie decisioni, guardando, a quanto scrive Pausania, prioritariamente se non esclusivamente alle province e alle *póleis* di lingua greca<sup>4</sup>.

Anche nell'esercito (nonostante le peculiarità del suo ordinamento interno) si riproposero problemi analoghi. In questo quadro politico e sociale occorre collocare un altro famoso provvedimento normativo d'Adriano.

2. Nel 119 d.C. questo *princeps* assunse una decisione profondamente innovatrice. Concesse, con un'epistula inviata al *praefectus Aegyptii* Ramnius Martialis, ai figli dei *militēs* e dei veterani la *bonorum possessio unde cognati*:

B.G.U., I.140: ἐπί[σ]ταμαι, Ῥάμμιέ μου, τ[ο]ύτους, οἵ[τι]ς οἱ | γονεῖς αὐτῶν τῶ τῆς στρατείας ἀνεί- | λα[ν]το χρόνῳ, τὴν πρὸς τὰ πατρικὰ | [ὑ]πάρχοντα πρόσδοτον κεκωλύσθαι | κ[α]ὶ τ[ο]ῦτο οὐκ ἐδόκει σκληρὸν εἶ[ν]αι | [τὸ ἐν]αντίον αὐτῶν τῆς στρατιω[τι]κῆς | [δ]ιδα[χ]ῆς πεποιηκότων. ἥδιστα δὲ | αὐτὸς προίεμαι τὰς ἀφορμὰς δι' ὧν | τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ | Αὐτοκρατόρων σταθὲν φιλανθρωπό- | τερ[ο]ν ἐρμηνεύω. ὄνπερ τοιγαροῦν | τ[ρ]όπ[ο]ν οὐκ εἰσιν νόμιμοι κληρο- | [ν]ομοὶ τῶν ἑαυτῶν πατέρων οἱ τῶ | [τ]ῆς στρατείας χρόνῳ ἀναλ[η]μφθέν- | [τ]ες, ὅμως κατα[χ]ή[ν] ὑ[π]αρχόντων ἐξ ἐκείνου τοῦ μέρους τοῦ διατάγμα- | [τ]ος, οὐ καὶ τοῖς πρὸς [γ]ένους συγγενέσι | δίδοται, αἰτεῖσθαι δύνασθαι καὶ αὐτοὺς | κρίνω. ταύτην μου τὴν δωρεάν | καὶ τοῖς στρατιώταις ἐμοῦ καὶ τοῖς οὐε- | τρανοῖς εὐγνωστόν σε ποιῆσαι δεή- | σει, οὐχ ἕνεκα τοῦ δοκεῖν με αὐτοῖς | ἐνλογεῖν, ἀλλὰ ἵνα τούτῳ χρῶνται, ἐὰν ἀγνοῶσι.

[...] Mio Ramnio, so che ai figli nati ai soldati durante il servizio militare è negato l'accesso ai beni paterni e ciò non sembra che sia una misura dura, poiché quelli hanno trasgredito la disciplina militare. Ma io con gran piacere colgo l'occasione per interpretare in modo più umano le disposizioni dei principi miei predecessori. Non essendo dunque quei figli eredi legittimi del loro padre, ordino che a essi sia permesso reclamare la *bonorum possessio* dei beni ereditari in virtù di questa parte dell'editto ove questo possesso è dato anche ai parenti di sangue (*bonorum possessio unde cognati*). Questo mio beneficio tu farai conoscere ai miei soldati veterani, non perché mi paia di aver concesso loro gran cosa, ma affinché se ne servano, se lo ignorano.

Questo beneficio migliorò sicuramente la condizione dei figli dei *militēs*. Non si comprenderebbe, altrimenti, l'enfasi che segna l'annuncio adrianeo del provvedimento. Eppure – lo vedremo – almeno a un primo sguardo ci sfugge la sua esatta portata, dal momento che non risulta chiaro quale fosse il preesistente regime normativo. Per i soldati dell'esercito romano vigeva, infatti, il divieto di contrarre matrimonio durante la ferma<sup>5</sup>. Pertanto i figli generati durante il servizio, erano considerati illegittimi e, in quanto tali, esclusi dalla successione *ab intestato*<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>) I figli sarebbero stati considerati illegittimi, oltre che *peregrini*. Pertanto non avrebbero potuto vantare nessun diritto ereditario nei confronti dei propri padri (il rapporto successorio tra un *civis* e uno straniero era inconcepibile secondo il diritto romano): si veda MAROTTA, *I diritti degli stranieri*, cit., p. 203.

<sup>5</sup>) Diverse fonti, sia letterarie sia papirologiche, testimoniano l'esistenza di tale proibizione. Per quanto riguarda le prime, un riferimento al divieto è contenuto in Dio Cass., *hist. Rom.* 76.15.12, ove si afferma che Claudio accordò ai soldati i diritti degli uomini sposati, dal momento che a essi non era consentito aver moglie. Invece, per ciò che concerne le seconde, va fatta menzione d'alcuni papiri risalenti al 113-142 d.C., che riferiscono decisioni adottate dagli ufficiali romani in Egitto sulle conseguenze legali del divieto di matrimonio dei soldati: cfr. B. CAMPBELL, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in «JRS», LXVIII, 1978, p. 153. Si vedano anche S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A. D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 17 ss. e 22 ss. Da ultimo si vedano P.O. CUNEO BENATTI, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma, 2013, p. 167 ss., e F. GALGANO, *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in «Fides, Humanitas, Ius. Studi L. Labruna», III, Napoli, 2007, p. 1999 ss.. Si veda, infine, G. STROPPIATINI, *Il matrimonio dei militari nella storia del diritto romano*, Palermo, 1901, p. 5 ss.; un breve cenno in G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Roma, 1953, p. 48; ampi ragguagli bibliografici in J.P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, I, Roma-Paris, 2014, p. 167 ss..

<sup>6</sup>) CAMPBELL, *The Marriage*, cit., p. 154. Ampia bibliografia anche in J. (MÉLÈZE) MODRZEJEWSKI, *Lettre d'Hadrien sur les droits successoriaux des enfants des soldats*, in *Les lois des Romains (7<sup>e</sup> édition par un groupe des romanistes des «Textes de droit romain», Tome II, de P. Girard et F. Senn)*, cur. V. GIUFFRÉ, Napoli, 1977, p. 446-48.

Dopo questa decisione adrianea anche i figli dei soldati, sebbene non fossero eredi legittimi, poterono reclamare (qualora i loro padri morissero intestati) la *bonorum possessio* dei beni ereditari in virtù della medesima clausola editale che l'accordava ai *cognati*. Pertanto, in forza di quel che prevedeva il diritto pretorio, sarebbero stati chiamati a succedere ai propri genitori, in assenza di successibili delle classi precedenti (vale a dire dei *liberi* e dei *legittimi*) o, nel caso in cui questi ultimi fossero stati presenti, decorsi inutilmente i termini per la presentazione, da parte di questi, dell'istanza di *bonorum possessio*<sup>7</sup>.

In effetti Adriano, nel disciplinarne la condizione giuridica, veniva solo in parte in soccorso dei figli illegittimi dei soldati, atteso che le loro pretese ereditarie erano posposte a quelle dei figli legittimi (eventualmente nati prima dell'arruolamento o dopo il congedo) e a quelle degli *agnati*<sup>8</sup>. Tuttavia, osserva il D'Orgeval, si trattava d'una misura tutt'altro che trascurabile, dal momento che rappresentava il primo esempio d'una *bonorum possessio* fondata esclusivamente su legami di parentela di sangue: «C'est le premier pas dans la voie qui conduira à la succession cognatique»<sup>9</sup>.

3. In molti si sono chiesti chi fossero i diretti destinatari di questo provvedimento. Si rivolgeva – oltre che ai figli nati e concepiti durante la ferma – anche a quelli concepiti prima del *dilectus*, ma nati durante il periodo di servizio?

Secondo Adolf Berger<sup>10</sup> la decisione dell'imperatore riguardava unicamente i figli concepiti durante il periodo di servizio militare<sup>11</sup> (nati durante la ferma o venuti al mondo dopo tale periodo). Al contrario i figli concepiti prima del *dilectus*, dal momento che non lo erano stati in un'unione contratta in spregio alla disciplina militare, dovevano considerarsi titolari dei diritti ereditari spettanti a ogni figlio legittimo. Questa tesi si contrappone decisamente a quella a suo tempo definita da Paul Martin Meyer<sup>12</sup>, per il quale il provvedimento adrianeo avrebbe avuto come propri destinatari esclusivamente i figli dei soldati nati da un matrimonio contratto prima dell'arruolamento e sospeso, nei suoi effetti, durante la ferma. E' una soluzione non convincente: la smentisce, in fondo, lo stesso testo dell'*epistula*, là dove essa fa esplicitamente riferimento a quei soldati che avessero trasgredito la disciplina militare, a quanti, cioè, avessero avuto figli in unioni contratte durante il periodo di servizio<sup>13</sup>.

Altra questione, oggetto di dibattito tra gli studiosi, è quella che concerne i reparti destinatari della disposizione adrianea. Sebbene la copia dell'*epistula* dell'imperatore sia stata affissa ad Alessandria nei quartieri d'inverno della III legione Cyrenaica e della XXII Deioteriana, numerosi studiosi ritengono che questo provvedimento non fosse esclusivamente rivolto ai militari di stanza in Egitto<sup>14</sup>.

<sup>7</sup>) Il regime pretorio della *bonorum possessio sine tabulis* contemplava quattro classi di successibili. In primo luogo era chiamata a succedere la classe dei *liberi*, che comprendeva i *sui* (le persone libere che al tempo della morte dell'ereditando erano sottoposte alla sua immediata *potestas* e che, in seguito alla sua morte, avrebbero cessato di essere *alieni iuris* per divenire *sui iuris*), i figli *emancipati*, i figli dati in adozione ma già *sui iuris* al tempo della morte del *de cuius* e, se premorti o rinunzianti, i loro discendenti. In assenza dei *liberi* la *bonorum possessio* dei beni ereditari era deferita ai *legittimi*, vale a dire ai successibili *ab intestato iure civili*. In questa classe si annoveravano gli *agnati*. Vi era poi la classe dei *cognati*, costituita dai parenti di sangue, sia in linea maschile che femminile, non oltre il sesto grado. Infine nell'ultima classe, '*unde vir et uxor*', erano chiamati marito e moglie. Si veda P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale: successione ab intestato, successione testamentaria*, Milano, 1963, p. 10 ss.

<sup>8</sup>) Cfr. J.F. GARDNER, *Hadrian and the Social Legacy of Augustus*, in «Labeo», XLII, 1996, p. 88, e CAMPBELL, *The Marriage*, cit., p. 159.

<sup>9</sup>) B. D'ORGEVAL, *L'Empereur Hadrien. Oeuvre législative et administrative*, Paris, 1950, p. 95.

<sup>10</sup>) A. BERGER, *Miscellanea papyrologica: ἀναλαμβάνεσθαι in the Epistula Hadriani*, BGU I, 140, in «The Journal of Juristic Papyrology», I, 1946, p. 32.

<sup>11</sup>) Per lo studioso si farebbe riferimento a tali figli alla l. 23 dell'*epistula*, ove l'espressione ἀναλαμβάνεσθαι significherebbe, appunto, «nati» («concepiti»). Si veda BERGER, *Miscellanea papyrologica*, cit., p. 30. Una diversa traduzione del termine si trova in PHANG, *The Marriage*, cit., p. 39, che rende l'espressione ἀναλαμβάνεσθαι con «riconosciuti».

<sup>12</sup>) P.M. MEYER, *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht der römischen Soldaten*, in «ZSS.», XVIII, 1897, p. 44 ss.

<sup>13</sup>) D'ORGEVAL, *op. cit.*, p. 94 nt. 94.

<sup>14</sup>) Non è di tale avviso W. WILLIAMS, *Individuality in the Imperial Constitutions. Hadrian and the Antonines*, in «JRS.», LXVI, 1976, p. 72 nt. 41, secondo il quale non è possibile ignorare la circostanza che la decisione di Adriano fu resa pubblica in un'*epistula* indirizzata al prefetto d'Egitto piuttosto che in un editto di applicazione generale. Si tratterebbe, quindi, di una risposta che l'imperatore diede a una richiesta di risolvere una questione di diritto controversa

Il Campbell, per esempio, sostiene che essa si applicava a tutti i soldati, ovunque si trovassero<sup>15</sup>. Identiche erano state, qualche decennio prima, anche le conclusioni del D'Orgeval<sup>16</sup>. Dal momento che le condizioni di servizio erano le medesime in ogni legione e che un soldato avrebbe potuto essere trasferito da un reparto all'altro, sarebbe apparso assurdo (o iniquo) che i *militēs* d'una unità acquarterata ad Alessandria godessero di tale beneficio, mentre quelli di stanza altrove – lungo il *limes* per esempio – ne fossero esclusi. Comunque, osserva il D'Orgeval, questo privilegio (seppur esteso in seguito anche ai soldati delle truppe ausiliarie) riguardò inizialmente soltanto i legionari<sup>17</sup>.

Decisamente originale la posizione del Volterra. A suo giudizio, per individuare l'autentico contenuto della disposizione adrianea, dovremmo identificarne i beneficiari con i figli, a loro volta *cives*, di soldati cittadini romani. In caso contrario, non si sarebbe potuta attribuire loro la *bonorum possessio unde cognati*, dal momento che essa non poteva concedersi sui beni lasciati da chi non fosse cittadino romano né a favore di chi fosse estraneo alla *civitas*. Questi figli, inoltre, non potevano annoverarsi tra i cosiddetti *vulgo quaesiti*: avevano, in effetti, un padre certo alla cui successione potevano partecipare senza altre formalità. L'imperatore, nell'*epistola*, si limiterebbe soltanto a sottolineare che essi non possono considerarsi eredi legittimi<sup>18</sup>. Secondo lo studioso vanno identificati con i figli – concepiti in un «matrimonio *iuris peregrini*»<sup>19</sup> – dei soldati non romani (arruolati nelle unità ausiliarie). Durante o, più spesso, dopo l'espletamento del servizio a questi *militēs* sarebbe stata attribuita la cittadinanza romana, concedendola anche ai figli, ma senza sottoporli contestualmente alla *patria potestas* del loro genitore.

La disposizione dell'imperatore riguarderebbe, perciò, i figli dei veterani degli *auxilia*. Concepiti, secondo il Volterra, in un '*matrimonium iuris peregrini*', essi (come attestano i *diplomata*<sup>20</sup> rilasciati

---

formulata dal governatore di una provincia. Mentre l'estensione della concessione a tutti i legionari potrebbe essere avvenuta attraverso l'inserimento di un nuovo capitolo nei *mandata* dei governatori posti al comando di legioni.

<sup>15</sup>) CAMPBELL, *The Marriage*, cit., p. 158.

<sup>16</sup>) D'ORGEVAL, *L'Empereur Hadrien*, cit., p. 94 s. Peraltro, secondo lo studioso, non sembra che la concessione del beneficio sia da attribuire all'*epistola*, in cui Adriano si limiterebbe a ordinare a *Ramnius Martialis* la pubblicazione della sua decisione. Ci si interroga allora sulla natura del provvedimento utilizzato da Adriano e, in particolare, sulla possibilità che il suo intervento si sia esplicato attraverso l'emanazione di un editto. A mio parere è da escludere che il privilegio riguardante i figli dei soldati sia stato concesso mediante un *edictum*. In tale ipotesi, infatti, il testo dell'editto sarebbe stato richiamato dall'*epistola*. È più plausibile che alla base della concessione di Adriano vi fosse una decisione politica, il cui contenuto venne trasmesso, attraverso delle *epistulae*, ai comandanti delle diverse unità militari.

<sup>17</sup>) D'ORGEVAL, *op. cit.*, p. 348.

<sup>18</sup>) E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, p. 254 ss. Non condivide quest'affermazione PHANG, *The Marriage*, cit., p. 319, la quale ritiene che nell'*epistola* a Ramnio Marziale vi sia, al contrario, una conferma dell'illegittimità dei figli dei soldati. In effetti, osserva la studiosa, se essi fossero stati legittimi non sarebbe stata necessaria la concessione della *bonorum possessio unde cognati*.

<sup>19</sup>) In base a una tesi sostenuta da E. VOLTERRA, *Lezioni di diritto romano: il matrimonio romano: anno accademico 1960-1961*, Roma, 1961, p. 353, ai soldati *peregrini*, nonostante il divieto di contrarre matrimonio, era concesso di unirsi alle loro compagne in matrimoni *iuris peregrini*. Si tratta, comunque, di una mera congettura. L'espressione '*matrimonium iuris peregrini*', del resto, non compare in alcun documento. L'unico dato certo, che emerge dalle fonti papirologiche, in particolare dal papiro Cattaoui, è che il divieto di sposarsi durante la ferma contemplava anche i soldati *peregrini* degli *auxilia*. Sul punto si vedano PHANG, *op. cit.*, p. 22 ss., p. 49 ss. part. e V. MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, in «Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo», I, 2014, p. 3 nt. 13.

<sup>20</sup>) I *diplomata* erano documenti normativi (con una struttura diplomatica identica a quella degli editti) che attestavano la concessione dei privilegi spettanti al soldato in caso di *honestā missio*. Essi quindi ci forniscono preziose informazioni in merito al trattamento giuridico che era previsto per i militari dopo il congedo. L'esame complessivo della documentazione ci consente di definire il seguente quadro: fino al 140 d.C. era prevista per i veterani degli *auxilia* la concessione del privilegio della cittadinanza romana per essi, i loro figli e i loro discendenti, oltre che alla concessione del *conubium* con l'*uxor* che avessero avuto nel momento in cui acquisivano la cittadinanza romana o, qualora fossero stati *caelibes*, con la prima donna che avessero sposato dopo il congedo. È quanto emerge dalla formula: '*quorum nomina subscripta sunt, ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoris, quas tunc habuissent, cum est civitas iis data, aut si qui caelibes essent, cum iis, quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas*' (M. ROXAN, *Roman Military Diplomas 1985-1993*, London, 1994, no. 152 [ a. 114], p. 270). Nel 140 d.C. si verificò un mutamento del formulario degli *auxiliares*. Nei loro diplomi non si leggono più le parole '*liberis posterisque*'. Ne deriva che, a partire da questa data, i figli e i discendenti del veterano degli *auxilia* non ottenevano più la cittadinanza romana in coinciden-

contestualmente all'*bonesta missio*) avrebbero ottenuto, assieme ai loro padri, la *civitas Romana*, pur senza essere sottomessi alla *patria potestas* dei *parentes*.

Costoro non potevano considerarsi alla stregua dei figli legittimi romani, né vantare i loro medesimi diritti, in quanto concepiti al di fuori di *iustae nuptiae* romane. Di conseguenza, per ciò che concerne la successione *ab intestato*, non potevano rientrare tra i *sui*, perché non soggetti alla *patria potestas* al momento della morte del loro genitore, né, alla luce del diritto pretorio, nella categoria dei *liberi*, visto che non erano mai stati figli legittimi secondo il diritto, o sottoposti alla *patria potestas* e successivamente emancipati. Proprio come i figli adottati da altri, si dovevano annoverare nella categoria dei *cognati*<sup>21</sup>.

Se quanto il Volterra ha sostenuto fosse vero, se, in altre parole, il provvedimento di Adriano si rivolgeva ai figli concepiti in un '*matrimonium iuris peregrini*', i cui padri avessero ottenuto la *civitas Romana* per sé e per i propri figli prima o successivamente al congedo, il privilegio adrianeo accorderebbe ai suoi destinatari molto meno di quanto già sarebbe loro spettato in base alle regole vigenti a quel tempo. Infatti ai *civitate Romana donati*, contestualmente ai loro padri, si riservava il medesimo trattamento degli *emancipati*, ammettendoli, di conseguenza, alla *bonorum possessio unde liberi*:

Gai. *inst.* 3.18-20: [...] Quo ius quemadmodum strictum fuerit, palam est intellegere. Statim enim emancipati liberi nullum ius in hereditatem parentis ex ea lege (*sc. XII Tabularum*) habent, cum desierint sui heredes esse. Idem iuris est, si ideo liberi non sint in potestate patris, quia cum eo civitate Romana donati, nec ab imperatore in potestate redacti fuerint.

Ulp. <2> *inst.*, *Coll.* 16. 7. 2: Suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos coniungere data bonorum possessio, ita tamen ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant, nam aequissimum putavit neque eos bonis paternis carere per hoc quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablatori suis heredibus.

Sul meccanismo che regola la chiamata all'eredità dei figli degli *auxiliares* occorre precisare che essi, non essendo sottoposti alla *patria potestas*, erano, al pari dei figli *emancipati*, dei soggetti *sui iuris* (cui, secondo il *ius civile*, non competeva la qualità di *heredes*). Pertanto, sul piano del diritto pretorio, si faceva ricorso a una *factio suitatis*<sup>22</sup>. Se i destinatari dell'*epistula* adrianea non possono essere identificati con i figli dei soldati degli *auxilia*, è opportuno chiedersi se essi vadano individuati nei figli dei *milites* delle coorti pretorie o delle legioni. Per rispondere a tale quesito occorre ricordare quali fosse-  
ro le condizioni di servizio previste per gli arruolati in questi corpi.

---

za con l'*bonesta missio* del padre. Si ipotizza che questo peggioramento della condizione giuridica dei figli degli *auxiliares* fosse riconducibile all'esigenza di indurre anche i *fili* ad arruolarsi al fine di ottenere la medesima condizione giuridica dei loro padri. In tal modo si sarebbero evitate carenze nell'organico delle unità ausiliarie. Sul punto si veda V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino, 2009, p. 70, con altri ragguagli. Con riferimento ai veterani della *classis* e degli *equites singulares Augusti*, va evidenziato come nei loro *diplomata* fosse presente il medesimo formulario dei diplomi degli *auxiliares*. Per essi, quindi, erano previsti gli stessi privilegi dei veterani degli *auxilia*. Analogamente ai diplomi degli *auxiliares*, anche il formulario dei diplomi dei *classarii* subì nel tempo mutamenti. A partire dal 158 d.C., infatti, nei loro *diplomata* comparirono le seguenti parole: '*quorum nomina subscripta sunt, ipsis filisque eorum, quos susceperint ex mulieribus, quas secum concessa consuetudine vixisse probaverint, civitatem Romanam dedit et conubium cum iisdem, quas tunc secum habuissent, cum est civitas iis data, aut, siqui non habuissent, cum iis quas postea uxores duxissent dumtaxat singuli singulas*' (ROXAN, *Roman Military Diplomas 1985-1993*, cit., no. 171 [a. 158], p. 294). Dalla nuova formula emerge che il privilegio della cittadinanza romana veniva concesso, oltre che ai veterani, anche ai loro figli, ma solo se si fosse riuscito a provare che tali figli fossero nati da una donna con la quale i *classarii* avevano convissuto in una '*concessa consuetudo*'. CAMPBELL, *The Marriage*, cit., p. 165 nt. 89, ritiene che tale espressione alludesse semplicemente alla consuetudine dei soldati di vivere con le loro donne come se fossero mogli e non, come invece sostengono altri studiosi, a un *iustum matrimonium*. A mio giudizio è da escludere che le parole '*concessa consuetudo*' si identificassero con un matrimonio legittimo secondo il diritto romano, atteso che nell'anno in cui compariva nei diplomi dei *classarii* tale espressione, vale a dire il 158 d.C., era ancora vigente il divieto di matrimonio dei soldati.

<sup>21</sup>) VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini*, cit., p. 255 s.

<sup>22</sup>) Si fingeva quindi che tali figli vivessero al momento della morte del *de cuius* ancora sotto la sua potestà. Sul punto si vedano E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano*, Padova, 1997, p. 272 ss., e P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 12.

Nel caso dei pretoriani, ancora una volta informazioni utili si possono trarre dalla lettura dei diplomi militari:

ius tribui connubi]i dumtaxat [cum singulis et primis uxoribus, ut, etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos<sup>23</sup>.

Si propone una *fictio iuris* in virtù della quale i *militēs* delle coorti pretorie avrebbero ottenuto dopo l'*honestā missio*, oltre alla *civitas liberorum*, anche la *patria potestas* sui figli nati durante la ferma<sup>24</sup>. Viceversa per il Volterra, in questo formulario, *civitas liberorum* e acquisto della *patria potestas* riguarderebbero unicamente i nati posteriormente al congedo<sup>25</sup>. Ma, in tal modo, egli non s'avvede del fatto che questi figli ottenevano la *civitas* e cadevano in *patria potestate* in conseguenza della concessione del *conubium* al momento del congedo del proprio genitore. Tale finzione non può che riguardare, allora, i figli nati durante la ferma dei pretoriani. Costoro, pertanto, sarebbero stati considerati alla stregua di *sui heredes*, cui fosse deferita la *bonorum possessio unde liberi*. E' perciò evidente che non potevano essere i figli dei pretoriani i destinatari del beneficio adrianeo.

La decisione imperiale concerneva esclusivamente i figli dei legionari e, fra questi ultimi, soltanto quelli che nascessero nella condizione di *peregrini* durante la loro ferma. I legionari, infatti, tendevano a formare famiglie nei luoghi ove prestavano servizio, spesso con donne straniere (*peregrinae*). Pertanto i figli che generavano in queste unioni illegittime, acquisendo il medesimo *status* della madre al momento del parto, erano anch'essi *peregrini*<sup>26</sup>. Come fu possibile, dal punto di vista giuridico, accordare diritti di successione *ab intestato* a soggetti privi della *civitas*<sup>27</sup>? I figli – quelli nati dalle unioni dei legionari con le loro compagne *peregrinae* – non ricevevano la cittadinanza al momento del congedo dei genitori. L'avrebbero ottenuta soltanto qualora si arruolassero a loro volta nelle legioni in quanto *origo castris*<sup>28</sup>.

Secondo lo Scialoja, sebbene i figli di legionari e delle loro conviventi *peregrinae* fossero *peregrini*, sussisteva pur sempre con i loro padri un vincolo di sangue, posto a fondamento della *cognatio*. Essi, quindi, in quanto *cognati*, a suo giudizio avrebbero potuto partecipare alla *bonorum possessio unde cognati* dei beni dei loro padri<sup>29</sup>. Formulata in tal modo, quest'ipotesi non appare persuasiva. Difatti, per ammettere i figli *peregrini* dei legionari alla successione *ab intestato* dei loro genitori, non si sarebbe potuto prescindere dal requisito della cittadinanza. Soltanto attraverso la previsione d'una *fictio civitatis* sarebbe stato possibile permettere loro di prender parte alla *bonorum possessio* dell'eredità paterna.

A questo punto è opportuno chiedersi se, oltre al profilo strettamente giuridico, questo provvedimento adrianeo intercetti anche altri ambiti, che attengono alle vicende di un'istituzione come l'esercito professionale creato da Augusto.

Va rilevato che la *disciplina* cui erano sottoposti i *militēs* delle *iustae legiones* era senza ombra di

<sup>23</sup> Questo formulario è riproposto in modo identico nei diplomi militari che, a partire dal 73 d.C., sono stati trasmessi ai *militēs* delle coorti pretorie (per esempio, M. ROXAN, *Roman Military Diplomas 1954-1977*, London, 1978, no. 1 [a. 73], p. 29, e *Roman Military Diplomas 1985-1993*, cit., no. 199 [a. 246], p. 334).

<sup>24</sup> Sul punto si vedano B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army: 31 B.C.- A.D. 337*, Oxford, 1984, p. 430 ss., G.I. LUZZATTO, *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in «Studi B. Biondi», II, Milano, 1965, p. 106, e MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, cit., p. 4 nt. 14.

<sup>25</sup> E. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici*, II, cit., p. 217 ss. Condivide la tesi del Volterra anche PHANG, *The Marriage*, cit., p. 313 ss.

<sup>26</sup> G. CASCARINO, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione*, II, *Da Augusto ai Severi*, Rimini, 2008, p. 52. Lo si evince anche dal confronto con *Gnomon Idilogi* 35.

<sup>27</sup> V. SCIALOJA, *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali*, Roma, 1934, p. 198 ss.

<sup>28</sup> G. CASCARINO, *op. cit.*, p. 152. Se guardassimo alle regole della grammatica dovremmo adoperare l'espressione '*origo ex castris*'. Ma – e lo ha più volte ribadito Yann LE BOHEC (*Troisième Légion Auguste*, Paris, 1989, p. 520 s.) – quest'ultima non compare mai nelle epigrafi, ove si ritrovano esclusivamente le parole '*origo castris*'. A proposito del significato di tale espressione Le Bohec rileva che normalmente essa designava coloro che erano nati nei pressi di un accampamento, sebbene ai tempi di Adriano l'*origo castris* sia stata attribuita come patria fittizia agli uomini privi della *civitas* al momento del *dilectus*.

<sup>29</sup> V. SCIALOJA, *op. cit.*, p. 200.

dubbio più rigida rispetto a quella imposta ad altri corpi<sup>30</sup>. Così – a differenza degli *auxiliares*, dei *classarii* e degli *equites singulares Augusti*, che avevano la possibilità di stringere durante la ferma unioni suscettibili d'ottenere, al momento dell'*honestia missio*, riconoscimento giuridico con la concessione del *conubium*, o di concepire figli cui la cittadinanza romana sarebbe stata accordata dopo il congedo<sup>31</sup> – i legionari avrebbero dovuto, almeno in linea di principio, astenersi dal costituire qualsiasi unione di tipo matrimoniale<sup>32</sup>.

Non tutti gli studiosi condividono queste conclusioni. Il Campbell, per esempio, ritiene che trattamento e condizioni generali di servizio fossero identici per tutti i corpi. Un indizio a sostegno di tale tesi si ravviserebbe nella presenza dei cosiddetti diplomi «legionari». Invero alcuni documenti, che propongono il medesimo formulario dei *diplomata* degli *auxiliares*, furono consegnati, in età adrianea, ai soldati delle legioni I e II Adiutrice. Pertanto – ma li ricorda soltanto Sara Phang – secondo il Campbell, anche ai legionari sarebbero stati concessi la *civitas liberorum* e il *conubium* con le loro *uxores*<sup>33</sup>.

Non riesco a sottoscrivere tali conclusioni. In effetti, sebbene tali unità fossero state costituite in autentiche *legiones*, esse proponevano peculiarità che le contraddistinguono decisamente rispetto ad altri corpi del medesimo tipo. Vi erano stati arruolati marinai trasferiti dalle flotte di Miseno e di Ravenna. Legioni irregolari, dunque, costituite da soldati rimasti *peregrini* (o, più verosimilmente, nel caso dei *classarii*, *Latini*)<sup>34</sup> cui non sarebbe stato possibile riservare il medesimo trattamento dei legionari. Dai loro diplomi non si può assumere, perciò, alcun elemento ulteriore in grado di definire la condizione giuridica dei legionari<sup>35</sup>.

Viceversa alcuni documenti e, in particolare, il papiro *M.Cbr. I.372*<sup>36</sup> confermano l'esistenza di una *disciplina* più rigorosa per i *milites* delle legioni. Da un suo esame emerge che i figli nati durante il periodo di servizio militare da un soldato legionario, che fosse al contempo romano e alessandrino, e da una donna cittadina d'Alessandria, non potevano essere, a loro volta, annoverati fra i cittadini alessandrini, diversamente da quel che prevedeva a tal riguardo il diritto di questa *polis* illustre. Era inconcepibile che i legionari stringessero un vincolo matrimoniale secondo le specifiche regole di un diritto straniero (nel caso in esame quello di Alessandria): diversamente non si spiegherebbe perché ai figli di due cittadini alessandrini non si trasmettesse la cittadinanza di Alessandria<sup>37</sup>.

In definitiva i legionari erano tenuti a una *disciplina* più rigorosa rispetto a quello dei soldati degli altri corpi<sup>38</sup>. La loro posizione migliorava decisamente soltanto al termine del servizio, dopo l'*honestia missio*, quando erano loro accordati i cosiddetti *praemia militiae*, cospicue somme e altri benefici<sup>39</sup>. Il provvedimento adrianeo attenuò, almeno in parte, la rigida disciplina imposta ai legionari, riconoscendo ai loro figli un importante privilegio in materia ereditaria. L'imperatore si propose, dunque, l'obiettivo di mitigare il rigore della *militum disciplina* nelle *legiones*.

Quali presupposti avrebbero permesso ai discendenti dei legionari di godere della *χώρας* imperiale? Occorreva, in primo luogo, che essi provassero la propria identità. A tal fine dovevano essere prodotte le cosiddette *testationes liberorum*, documenti privati che certificavano la nascita dei figli illegittimi<sup>40</sup> (diver-

<sup>30</sup> Anche in età tardoantica, dopo Diocleziano, il termine «legione» indicò sempre unità di valore, ove vigevo una disciplina più rigida: cfr. Y. LE BOHEC, *L'armée romaine sous le bas-empire*, Paris, 2006, trad. it. – *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'Impero* –, Roma, 2008, p. 99 ss.

<sup>31</sup> E' quanto emerge dai diplomi rilasciati ai soldati di tali unità.

<sup>32</sup> A. PASSERINI, *Le coorti pretorie*, Roma, 1969, p. 131.

<sup>33</sup> Si veda CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army*, cit., p. 439 s., che valorizza un editto di Ottaviano del 33/32 a.C. («FIRA.», I, Firenze, 1968<sup>2</sup>, n. 56, p. 315 ss.) e un editto di Domiziano dell' 88/89 d.C. (*ivi*, n. 76, p. 425 ss.); altri rilievi a tale riguardo in PHANG, *The Marriage*, cit., p. 69 ss.

<sup>34</sup> MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, cit., p. 12 ss.

<sup>35</sup> A. DEGRASSI, *Il papiro 1026 della Società italiana e i diplomi militari romani*, in «Aegyptus», X, 1929, p. 242.

<sup>36</sup> «FIRA.», III, Firenze, 1968<sup>2</sup>, n. 19, p. 48 ss.

<sup>37</sup> D. DELIA, *Alexandrian Citizenship during the Roman Principate*, Atlanta, 1991, p. 71 ss.

<sup>38</sup> Si veda *supra*, nt. 31.

<sup>39</sup> Sui *praemia* si vedano M. CORBIER, *L'Aerarium militare*, in «Armées et fiscalité dans le monde antique (Actes du Colloques National, Paris, 14-16 octobre 1976)», Paris, 1977, p. 208 ss., e FORNI, *Il reclutamento delle legioni*, cit., p. 37 s.

<sup>40</sup> Nello specifico per «testatio» si intendeva la dichiarazione con cui il genitore del bambino illegittimo ne de-

samente dalle *professiones liberorum*, che registravano pubblicamente i figli legittimi cittadini romani).

Sebbene inizialmente si facesse ricorso alle *testationes liberorum* soltanto per provare la nascita dei figli al momento dell'ἐπίκρισις<sup>41</sup> del veterano, confermando così l'attribuzione della cittadinanza romana a tali figli<sup>42</sup>, a partire dal 119 d.C. questi documenti vennero utilizzati, molto probabilmente, anche al fine di provare l'identità dei figli dei legionari, in modo tale che questi ultimi potessero partecipare alla successione *ab intestato* dei loro ascendenti.

E' quanto sembra emergere dallo stesso testo dell'epistula di Adriano, ove (secondo l'interpretazione di Sara Elise Phang) alle linee 11-12 si parlerebbe, appunto, di figli la cui nascita è stata certificata (mediante le *testationes liberorum*) dai padri durante il periodo del loro servizio militare<sup>43</sup>.

4. Si comprende, allora, perché Adriano, nel concedere la *bonorum possessio unde cognati* ai figli illegittimi dei legionari, riconosciuti mediante *testationes*, decidesse di derogare, attraverso una sua interpretazione «più umana»<sup>44</sup>, alle regole della *militum disciplina* definita dai suoi predecessori<sup>45</sup>. Con quest'epistula si portò a compimento un vero e proprio programma di revisione normativa<sup>46</sup> ispirato all'*humanitas*<sup>47</sup>.

Tale criterio, richiedendo peraltro un necessario adeguamento della *regola iuris* al fine di ottenere soluzioni conformi alle esigenze di tutti (nel caso di specie a quelle dei figli dei legionari), ben si prestò a essere utilizzato in chiave propagandistica per consolidare l'autorità imperiale<sup>48</sup>. E' quanto a suo tempo sostenne l'Alexander, secondo il quale anche tale beneficio, assieme ad altri<sup>49</sup>, avrebbe

---

nunciava la nascita dinanzi a testimoni, alla quale seguiva la redazione di un documento conforme. Sul punto si veda MAROTTA, *La cittadinanza* cit., p. 82.

<sup>41</sup> Nell'Egitto romano l'ἐπίκρισις era una forma di accertamento dello *status*, che di norma era finalizzata a stabilire lo *status* di metropolita greco-egiziano; tuttavia si ricorreva a essa anche per stabilire lo *status* dei cittadini romani, si veda PHANG, *op. cit.*, p. 26.

<sup>42</sup> Mi riferisco, naturalmente, soltanto ai figli degli *auxiliares*, dei *classarii* e degli *equites singulares Augusti*.

<sup>43</sup> La studiosa osserva che, nelle ll. 11-12, vi è un chiaro riferimento al verbo ἀναίρειω; pertanto il verbo ἀνεύλαστο deve essere tradotto con «hanno riconosciuto» o «hanno certificato la nascita»: cfr. PHANG, *The Marriage*, cit., p. 40 ss.

<sup>44</sup> V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, p. 217.

<sup>45</sup> La *benignior interpretatio* imperiale influenzò probabilmente anche il pensiero dei giuristi che, in virtù dell'autorevolezza dell'atto che esprimeva il nuovo indirizzo legislativo, non poterono discostarsi da esso: così A. PALMA, *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992, p. 4.

<sup>46</sup> PALMA, *op. cit.*, p. 3 s.

<sup>47</sup> Si fa riferimento qui all' '*humanitas*' come valore morale, filantropia, che comportava rispetto della personalità dell'uomo e della sua dignità, nonché riconoscimento e attribuzione di ciò che sia conveniente all'uomo secondo l'individualità di ciascuno. In senso più specifico, però, si parla di '*humanitas*' come umana solidarietà, benevolenza, clemenza. Si tratta di un valore che ha sicuramente influenzato la legislazione imperiale e la giurisprudenza. Secondo l'opinione corrente nell'età del principato adrianeo-antoniniano attraverso l'uso di motivazioni umanitarie la legislazione degli imperatori, così come la giurisprudenza, ha cercato di rifondare la giuridicità in termini universalistici, adatti alla nuova dimensione assunta dall'impero di Roma. Come osserva F.P. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in «ANRW», II.15, Berlin - New York, 1976, p. 157 ss. (= *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, p. 44 ss., «L'umanità, colta nell'effettività della trasformazione storica, diventa criterio di progresso dell'ordinamento giuridico». L' '*humanitas*', peraltro, non va intesa solamente come benevolenza. Come ci ricorda Gellio (*noct. Att.* 13.17.1), l' '*humanitas*', prima ancora che filantropia, è *paideia*, ovvero erudizione ed educazione alla virtù. «Tra tutti gli esseri animati soltanto all'uomo è concesso di apprendere e trasmettere questa cultura ed è per questo che essa è chiamata umanità». Vi è dunque un nesso fra l' '*humanitas*', cultura intellettuale e morale, e l' '*humanitas*' della scienza giuridica. La cultura, infatti, modificando la condizione materiale e sociale degli uomini, rendendola più orientata dalla ragione, richiede che anche le strutture dell'organizzazione sociale, fra cui vi è il diritto, siano coerenti alla civiltà dell'intelligenza. Sul tema dell' '*humanitas*' cfr. B. BIONDI, *Humanitas nelle leggi degli imperatori romano-cristiani*, in «Miscellanea G. Galbiati», II, Milano, 1951, p. 82 ss., PALMA, *Humanior interpretatio*, cit., p. 2 ss., e G. PURPURA, *Brevi riflessioni sull'Humanitas*, in «AUPA», LIII, 2009, p. 287 ss.

<sup>48</sup> PURPURA, *op. cit.*, p. 292.

<sup>49</sup> Si sofferma su altri provvedimenti del 119 favorevoli ai *milites* A.D. MANFREDINI, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino, 2008, p. 132 ss.; ulteriori rilievi in A. MANNI, «*Mors omnia solvit*». *La morte del «reus» nel processo criminale romano*<sup>2</sup>, Napoli, 2013, p. 339 ss.

permesso al *princeps* di riconquistare il favore delle truppe dopo la violenta eliminazione dei quattro *consulares*: C. Avidio Nigrino, Lusio Quieto, A. Cornelio Palma Frontoniano e L. Publilio Celso, tutti famosi generali di Traiano, contrari alle scelte strategiche del nuovo imperatore, furono, non si sa con quanto fondamento, accusati di cospirare contro l'imperatore<sup>50</sup>. Sebbene la loro esecuzione fosse avvenuta *invito Hadriano*, soprattutto nell'esercito serpeggiarono malumori contro il *princeps*. Così, osserva l'Alexander, per riconquistare la popolarità perduta, l'imperatore fu costretto ad assumere una decisione favorevole ai *milites*<sup>51</sup>.

A ogni modo, al di là delle contingenze politiche che ispirarono il provvedimento adrianeo, ne va comunque sottolineato l'assoluto rilievo. Esso rappresentò una tappa decisiva non solo per il riconoscimento dei legami di sangue, ma anche per il successivo sviluppo dell'ordinamento giuridico romano.

---

<sup>50</sup>) *Hist. Aug., v. Hadr.* 7.2: '*senatu iubente, invito Hadriano*'. Su questa controversa vicenda si veda A. GARZETTI, *L'Impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960, in particolare p. 400.

<sup>51</sup>) P.J. ALEXANDER, *Letters and Speeches of the Emperor Hadrian*, in «*Harvard Studies in Classical Philology*», XLIX, 1938, p. 144 s.